



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.4.2008
COM(2008)183 definitivo

2008/0071 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La proposta allegata di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
2. Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 21 novembre 2005, nel dicembre 2006 la Commissione ha concluso tecnicamente i negoziati dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina. Il 4 dicembre 2007, la Commissione ha siglato il testo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) e il testo dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina. La Commissione propone al Consiglio di firmare e di concludere l'ASA, che però entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, da una parte, e della Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
3. In attesa della ratifica dell'ASA, conformemente alle direttive di negoziato e all'articolo 135 dell'ASA stesso, la Commissione propone di concludere un accordo interinale affinché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA entrino in vigore dopo la sua firma. La Commissione ha negoziato il testo di un accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina e lo ha siglato a Sarajevo il 4 dicembre 2007.
4. Le concessioni commerciali a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio del 18 settembre 2000, modificato, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/1998, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000¹, continueranno ad applicarsi parallelamente all'accordo interinale.
5. La Commissione chiede al Consiglio, una volta che il Consiglio e la Commissione avranno riesaminato insieme, con esito positivo, le condizioni politiche², di approvare i risultati dei negoziati e di firmare e concludere l'accordo interinale a nome della Comunità europea sulla base della proposta allegata.

¹ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

² 14364/05 Limite.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il [...] a [...], occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) Tale accordo deve pertanto essere firmato e approvato a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni congiunte e la dichiarazione della Comunità europea accluse all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate, a nome della Comunità europea, a firmare l'accordo e a depositare l'atto di approvazione di cui all'articolo 55 dell'accordo interinale.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il Presidente*